



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 241/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ON AIR S.R.L. (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE “SÜDTIROL 1”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 39, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL DECRETO N. 44/10, NONCHÉ DEI COMMI 1 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581 DEL 1993**

**(CONTESTAZIONE N. 1/2016 /PROC.78/16/MRM - CRC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 429/11/CONS, del 22 luglio 2001, recante “*Delega di funzioni al comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano*” che delega al CO.PRO.COM. Bolzano l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 1/2016 del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano - adottato in data 10 agosto 2016 e notificato in pari data alla società On Air S.r.l., esercente l’emittente per la diffusione radiofonica in ambito locale “*Südtirol I*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano - CONT. n. 1/2016 (prot. 0002830), è stata contestata, in data 10 agosto 2016, e notificata in pari data, in



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

conformità con quanto riportato nel verbale di accertamento datato anch'esso 10 agosto 2016 alla società On Air S.r.l, esercente l'emittente per la diffusione radiofonica in ambito locale "Südtirol 1", la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto n. 44/10, nonché dei commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 581 del 1993, poiché nel corso della programmazione radiofonica dei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 2016, alle ore 06:50 ed alle ore 07:50 una *off-voice* comunicava, in apertura dei radiogiornali, che il notiziario era presentato dalla azienda altoatesina Wurt Phoenix specializzata in programmi informatici per progetti internazionali, ravvisandosi, così, attraverso la reclamizzazione dell'azienda medesima, la sponsorizzazione del notiziario.

### **2. Deduzioni della società**

La società On Air S.r.l. ha presentato in data 9 settembre 2016 scritti difensivi (prot. n. 0003068) in cui, sostanzialmente, afferma che *"in base ad un contratto pubblicitario la Wurth Phoenix ha pagato alla agenzia Funkhaus Südtirol 1 S.r.l. e non direttamente la On Air S,r.l. il corrispettivo contrattuale per la messa in onda di messaggi commerciali riguardanti la Wurth Phoenix."* [...] Tali messaggi, pertanto, *"non finanzierebbero direttamente i notiziari, trattandosi di inserimenti pubblicitari e non di sponsorizzazioni"*.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dell'ascolto delle registrazioni, conferma quanto contestato dal Comitato provinciale di Bolzano in relazione alla sponsorizzazione del notiziario radiofonico trasmesso dall'emittente radiofonica "Südtirol 1". La dichiarazione *"Il notiziario viene presentato dall'azienda Wurth Phoenix"* cui segue subito dopo la messa in onda del notiziario identifica, infatti, lo stesso come "sponsorizzato", in violazione dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005. Ciò che rileva, infatti, è proprio il dato fattuale, la circostanza, cioè, che lo *slogan* pubblicitario introduce il programma di informazione, così da apparire sponsorizzato dall'azienda reclamizzata;

CONSIDERATO che l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dal decreto legislativo n. 44/10 recita *"È vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico"*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1 e 2, del decreto ministeriale n. 581/1993 dispone che *"i telegiornali ed i giornali radio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico non possono essere sponsorizzati [...]"*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), e dell'art. 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi del medesimo *slogan* pubblicitario prima di ogni notiziario che, considerate come identica fattispecie reiteratasi in più giorni consecutivi, può essere valutata come un'unica condotta giuridicamente rilevante;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione radiofonica in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2015 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. Cont.n.1/2016 proc.78/16/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per due volte e mezzo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto n. 44/10, nonché dei commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 581 del 1993, la sanzione amministrativa di euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50); al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto n. 44/10, nonché dei commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 581 del 1993 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 241/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 241/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 dicembre 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi